

## ISTRUZIONI OPERATIVE N° 115

- Ai Produttori interessati
- Al Ministero delle Politiche Agricole  
Alimentari e Forestali
- Agli Assessorati Agricoltura delle Regioni
- Ai Centri di Assistenza Agricola

LORO SEDI

**Oggetto: Riforma della Politica Agricola Comune - Reg. (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune.**

**Invio ai beneficiari delle comunicazioni dei motivi ostativi all'accoglimento totale o parziale della domanda di pagamento - partecipazione e chiusura del procedimento amministrativo ai sensi dell'art. 10 bis della L.241/1990 – Dalla Campagna 2015.**

## INDICE

<b>1</b>	<b>Premessa .....</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Riferimenti normativi.....</b>	<b>3</b>
<b>2.1</b>	<b>Base giuridica Unionale.....</b>	<b>3</b>
<b>2.2</b>	<b>Documenti di lavoro.....</b>	<b>5</b>
<b>2.3</b>	<b>Base giuridica Nazionale .....</b>	<b>5</b>
<b>3</b>	<b>Controlli e indicatori di controllo .....</b>	<b>8</b>
<b>4</b>	<b>Comunicazione motivi ostativi all'accoglimento totale o parziale della domanda di pagamento ai sensi dell'art. 10 bis della L.241/1990 .....</b>	<b>9</b>
<b>4.1</b>	<b>Contenuto della Comunicazione motivi ostativi .....</b>	<b>9</b>
<b>4.2</b>	<b>Invio della Comunicazione.....</b>	<b>10</b>
<b>4.3</b>	<b>Attività del beneficiario .....</b>	<b>10</b>
<b>4.3.1</b>	<b>APP AGEA.....</b>	<b>11</b>
<b>4.3.2</b>	<b>Istanza di riesame.....</b>	<b>11</b>
<b>4.3.3</b>	<b>Esito procedimento istruttorio .....</b>	<b>13</b>
<b>4.3.4</b>	<b>Recupero degli indebiti.....</b>	<b>13</b>
<b>5</b>	<b>Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) .....</b>	<b>13</b>
<b>6</b>	<b>Accesso agli atti .....</b>	<b>16</b>
<b>7</b>	<b>Allegati .....</b>	<b>18</b>

## **1 Premessa**

Le presenti istruzioni operative, emanate dall'Organismo Pagatore AGEA, espletano il loro campo di applicazione nelle Regioni amministrative ove non sono attivi Organismi Pagatori Regionali riconosciuti e definiscono le modalità di comunicazione degli esiti dell'istruttoria del procedimento amministrativo, le modalità di riesame e di consultazione dello stato di avanzamento del procedimento amministrativo.

Di seguito è definita la procedura - rivolta ai beneficiari ed ai CAA - di invio delle comunicazioni dei motivi ostativi all'accoglimento totale o parziale delle suddette domande predisposte dall'OP AGEA ai fini della partecipazione e chiusura del procedimento amministrativo ai sensi di dell'art. 10 bis della L.241/1990.

Tale procedura consiste nella predisposizione e nell'invio ai beneficiari di una comunicazione (di seguito "Comunicazione") che contiene l'indicazione dell'importo riconosciuto come ammissibile, nonché delle riduzioni ed eventuali sanzioni applicate alla domanda presentata con il dettaglio degli indicatori di controllo riscontrate.

Obiettivo della Comunicazione è quello di evidenziare ai beneficiari le motivazioni ostative al pagamento totale o parziale delle proprie domande affinché possano, eventualmente, provvedere tempestivamente alla risoluzione delle anomalie individuate dagli indicatori di controllo rilevati.

## **2 Riferimenti normativi**

### **2.1 Base giuridica Unionale**

- Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 2333/2015 della Commissione del 14 dicembre 2015 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio

- per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità
- Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
  - Regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l'allegato X di tale regolamento; e s.m.i.
  - Regolamento delegato (UE) n. 1383/2015 della Commissione del 28 maggio 2015, che modifica il regolamento delegato (UE) n. 639/2014 per quanto riguarda le condizioni di ammissibilità relative agli obblighi di identificazione e registrazione degli animali per il sostegno accoppiato previsti dal regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
  - Regolamento di esecuzione (UE) n. 641/2014 della Commissione del 16 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune;
  - Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
  - Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 luglio 2000 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio;
  - Regolamento (CE) n. 1082/2003 della Commissione del 23 giugno 2003, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1760/2000 per quanto riguarda il livello minimo dei controlli da eseguire nel contesto del sistema di identificazione e registrazione dei bovini;
  - Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE e successive modifiche;
  - Regolamento (UE) n. 2017/2393 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017 che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la

gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale.

- Reg. (UE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE - REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)
- Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02).

## **2.2 Documenti di lavoro**

- DSCG/2014/39 FINAL - REV 1 - GUIDANCE DOCUMENT ON AID APPLICATIONS AND PAYMENT CLAIMS REFERRED TO IN ARTICLE 72 OF REGULATION (EU) 1306/2013;
- DS/EGDP/2015/02 FINAL - GUIDANCE DOCUMENT ON THE IMPLEMENTATION BY MEMBER STATES OF PERMANENT GRASSLAND PROVISIONS IN THE CONTEXT OF THE PAYMENT FOR AGRICULTURAL PRACTICES BENEFICIAL FOR THE CLIMATE AND THE ENVIRONMENT (GREENING)

## **2.3 Base giuridica Nazionale**

- L. 7 agosto 1990, n. 241

Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

- Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 18 novembre 2014 n. 6513, recante “Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013”;
- Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 26 febbraio 2015 n. 1420, recante “Disposizioni modificative ed integrative del decreto ministeriale 18 novembre 2014 di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013”;
- Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 20 marzo 2015 n. 1922, recante “Ulteriori disposizioni relative alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020”;
- Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 12 maggio 2015 n. 1566, recante “Ulteriori disposizioni relative alla gestione della PAC 2014-2020”;
- Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 12 gennaio 2015 n. 162, relativo alla “semplificazione della gestione della PAC”;

- Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 23 gennaio 2015 n. 180, recante “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”;
- Nota Mipaaf Prot. DG PIUE n. 2954 dell’8 maggio 2015 – Chiarimenti su talune disposizioni recate dai decreti di attuazione sulla riforma dei pagamenti diretti;
- Nota Mipaaf Prot. DG PIUE n. 3411 del 29 maggio 2015 – Ulteriori chiarimenti su talune disposizioni recate dai decreti di attuazione sulla riforma dei pagamenti diretti;
- Circolare AGEA prot. n. AGEA.2016.120 del 1° marzo 2016 - riforma della politica agricola comune - domanda di aiuto basata su strumenti geospaziali - integrazioni e modifiche alla nota AGEA prot. aci.2005.210 del 20 aprile 2005 e s.m.i. in materia di fascicolo aziendale e titoli di conduzione delle superfici;
- Istruzioni Operative n. 25 del 30 aprile 2015 - D.M. 15 gennaio 2015, n. 162 - Istruzioni operative per la costituzione ed aggiornamento del Fascicolo Aziendale, nonché definizione di talune modalità di controllo previste dal SIGC di competenza dell’Organismo Pagatore AGEA;
- Istruzioni Operative n. 9 del 20 febbraio 2020 - D.M. 15 gennaio 2015, n. 162 – Fascicolo aziendale - Integrazione alle IO n. 25 del 30 aprile 2015;
- Circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.523 del 19 novembre 2015

Aggiornamento dell’uso del suolo e costituzione dello strato delle aree di interesse ecologico (REFRESH e layer EFA) – Trattamento comune degli esiti dei rilievi ai fini dei necessari adempimenti degli OO.PP. SIPA-GIS Calcolo dell’importo da recuperare e delle eventuali sanzioni da applicare sulle Domande Uniche e di Sviluppo Rurale

- Circolare AGEA prot. n. 47103 del 1 giugno 2017

Aggiornamento del SIPA-GIS Calcolo dell’importo da recuperare e delle eventuali sanzioni da applicare sulle Domande Uniche e di Sviluppo Rurale

- Circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.427 del 29 settembre 2015

Riforma della politica agricola comune - criteri di controllo e base di calcolo per le riduzioni e le esclusioni per gli aiuti richiesti nella domanda unica di pagamento per la campagna 2015

- Istruzioni Operative n. 45 del 4 novembre 2015

Riforma della politica agricola comune. Reg. (UE) 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 - Campagna 2015 - Criteri di controllo degli aiuti. Annullamento e sostituzione delle Istruzioni Operative n. 42 del 30 ottobre 2015.

- Circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.434 del 5 ottobre 2015

Applicazione della Normativa Unionale e Nazionale in materia di Condizionalità. Anno 2015

- Circolare AGEA prot. n. 11923 del 10 febbraio 2017  
  
Chiarimenti relativi alla circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.427 del 29 settembre 2015 - base di calcolo e applicazione delle sanzioni per il regime di pagamento di base
- Istruzioni Operative n. 32 del 25 giugno 2018  
  
Riforma della politica agricola comune. Reg. (UE) n. 1307/2013 del parlamento europeo e del consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune – Base di calcolo e applicazione delle sanzioni – integrazioni alle Istruzioni Operative n. 45 del 4 novembre 2015 - Campagna 2015.
- Circolare AGEA prot. n. 33785 dell'8 aprile 2019 - Pratiche Locali Tradizionali (PLT) - articolo 7 del Reg. (UE) N. 639/2014
- Circolare AGEA prot. n. AGEA.2017.14300 del 17 febbraio 2017- riforma della politica agricola comune - domanda di aiuto basata su strumenti geospaziali - domanda unica di pagamento per la campagna 2017
- Istruzioni Operative n. 18 del 20 aprile 2017 - Riforma della politica agricola comune. Applicazione dell'art. 17 del Reg. (UE) n. 809/2014 - Campagna 2017. Domanda grafica unica
- Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 7 giugno 2018 n. 5465 - Disposizioni nazionali di applicazione del Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013
- Istruzioni Operative n. 48 del 27 novembre 2017 - Riforma della politica agricola comune. Reg. (UE) n. 1307/2013 del parlamento europeo e del consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune – Istruzioni per la compilazione e la presentazione della domanda unica – Campagna 2018.
- Istruzioni Operative n. 27 del 11 giugno 2018 - Riforma della politica agricola comune. Reg. (UE) n. 1307/2013 del parlamento europeo e del consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune – Istruzioni per la compilazione e la presentazione della domanda unica – Campagna 2018 - Integrazioni alle Istruzioni Operative n. 48 del 27 novembre 2017
- Circolare AGEA prot. n. 89117 del 21 novembre 2017- procedure e domande di trasferimento dei titoli, pignoramento e pegno di titoli
- Circolare AGEA prot. n. 77912 del 5 ottobre 2018- procedure e domande di trasferimento dei titoli
- Circolare AGEA prot. n. 49227 dell'8 giugno 2018 - riforma PAC 2015 – 2020: condizioni e modalità tecniche di accesso alla riserva nazionale a partire dalla campagna 2018

- Circolare AGEA prot. 99473 del 20 dicembre 2018 - riforma PAC 2015 – 2020: condizioni e modalità tecniche di accesso alla riserva nazionale a partire dalla campagna 2018 – circolare agea prot. n. 99245 del 20 dicembre 2018 – errata corrige
- Circolare AGEA prot. n. 49236 dell’8 giugno 2018 - Agricoltore in attività - Reg. (UE) n. 2017/2393 (regolamento omnibus) e DM 7 giugno 2018 n. 5465 – modificazione della circolare AGEA prot. n. ACIU.2016.121 del 1° marzo 2016
- Circolare AGEA prot. n. 49236 dell’8 giugno 2018 - Agricoltore in attività - Reg. (UE) n. 2017/2393 (regolamento omnibus) e DM 7 giugno 2018 n. 5465 – modificazione della circolare AGEA prot. n. ACIU.2016.121 del 1° marzo 2016
- Circolare AGEA prot. n. 99157 del 20 dicembre 2018 - Agricoltore in attività – modificazioni e integrazioni alla circolare AGEA.2018.49236 dell’8 giugno 2018
- Circolare AGEA prot. n. 3689 del 16 gennaio 2019 - Agricoltore in attività – errata corrige check-list di controllo allegata alla circolare AGEA.2018.99157 del 20 dicembre 2018.

### **3 Controlli e indicatori di controllo**

L’art. 59 del Reg. (UE) n. 1306/2013 stabilisce che il SIGC comprende l’esecuzione di controlli amministrativi sistematici su tutte le domande di aiuto e di pagamento e che tale sistema è completato da controlli in loco.

L’art. 24 del Reg. (UE) n. 809/2014 stabilisce che «i controlli amministrativi e i controlli in loco [...omississ...] sono effettuati in modo da consentire di verificare con efficacia:

- a) l’esattezza e la completezza dei dati contenuti nella domanda di aiuto, nella domanda di sostegno, nella domanda di pagamento o in altra dichiarazione;
- b) il rispetto di tutti i criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi inerenti al regime di aiuto e/o alla misura di sostegno di cui trattasi, le condizioni in base alle quali l’aiuto e/o il sostegno o l’esenzione da tali obblighi sono concessi;
- c) i criteri e le norme in materia di condizionalità.»

Gli esiti dei controlli vengono comunicati all’agricoltore richiedente l’aiuto, nell’ambito dell’attività di comunicazione per la partecipazione e chiusura del procedimento amministrativo, rappresentati con degli indicatori di correggibilità o non correggibilità secondo i criteri di cui alle allegare tabelle 2 e 3.

Qualora i controlli eseguiti abbiano evidenziato indicatori di controllo che comportano una o più delle riduzioni dell’aiuto richiesto tra quelle riportate all’articolo 6 del Reg. UE n. 809/2014 e nella normativa nazionale vigente, l’Organismo Pagatore AGEA predispone e invia la Comunicazione all’agricoltore interessato.



**Il pagamento dell'aiuto nella misura richiesta, al netto della disciplina finanziaria applicata ai sensi dell'art. 8 del Reg. (UE) n. 1307/2013, vale come "Comunicazione di chiusura del procedimento".**

Ai sensi dell'art. 10 bis della Legge n. 241/90 e dell'art. 3, terzo comma della delibera dell'AGEA 24 giugno 2010 "Adozione del regolamento di attuazione della legge 241 del 7 agosto 1990 e successive modifiche e integrazioni, relativo ai procedimenti di competenza dell'AGEA", pubblicata sul sito dell'Agea, **gli interessati possono presentare una Istanza di riesame entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento totale o parziale della domanda, scaduti inutilmente i quali il provvedimento negativo assume carattere definitivo.**

#### **4 Comunicazione motivi ostativi all'accoglimento totale o parziale della domanda di pagamento ai sensi dell'art. 10 bis della L.241/1990**

L'Organismo Pagatore AGEA, responsabile del procedimento di liquidazione delle sovvenzioni comunitarie, aperto a seguito della domanda di aiuto ricevuta, cura la comunicazione di chiusura dello stesso, notificando ai richiedenti l'esito della domanda, avvalendosi degli strumenti telematici previsti dal Codice dell'Amministrazione Digitale, ai sensi dell'art. 3 bis della Legge n. 241/90.

##### **4.1 Contenuto della Comunicazione motivi ostativi**

La comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'ammissibilità delle domande, in allegato alle presenti istruzioni operative, contiene in apposite schede riepilogative, tra le altre, le seguenti informazioni/ motivazioni:

- a) le specifiche dei controlli effettuati;
- b) le inesattezze riscontrate nella superficie ammissibile;
- c) le inesattezze riscontrate sugli allevamenti o animali richiesti a premio;
- d) le irregolarità e la mancanza degli altri requisiti di eleggibilità;
- e) la mancanza del requisito di "agricoltore in attività" ai sensi dell'art. 7 del Reg. (UE) n. 1307/2013;
- f) le ragioni delle riduzioni e decurtazioni del premio rispetto agli importi richiesti.

La Comunicazione è suddivisa nelle seguenti sezioni:

- nominativo e indirizzo del beneficiario
- denominazione e indirizzo del CAA di riferimento
- numero di protocollo della Comunicazione;
- dati di riferimento della domanda di pagamento;
- schede riepilogative;
- elenco degli indicatori di controllo riscontrati.

Per ciascun indicatore sono riportati le seguenti informazioni:

- codice indicatore di controllo;
- descrizione dell'indicatore di controllo;
- effetto dell'indicatore di controllo.

#### **4.2 Invio della Comunicazione**

L'Organismo pagatore AGEA attribuisce alla Comunicazione il numero di protocollo SIAN ed il relativo codice a barre e provvede successivamente alla sua pubblicazione sul SIAN rendendola accessibile agli interessati.

L'azienda agricola che ha comunicato il proprio indirizzo di PEC riceve la Comunicazione anche all'indirizzo di posta certificata comunicato.

Sul sito SIAN (*sezione Utilità – Download*) saranno pubblicati e consultabili gli elenchi dei beneficiari privi di PEC e quelli per i quali l'invio della PEC non è andato a buon fine (indirizzo non valido o dismesso).

AGEA provvederà all'invio (per conoscenza) ai CAA delle Comunicazione indirizzate ai beneficiari tramite trasmissione dell'elenco delle Comunicazioni di competenza.

Le aziende che non hanno comunicato un proprio indirizzo PEC, possono prendere visione della Comunicazione secondo le modalità riportate al successivo paragrafo 4.3.

#### **4.3 Attività del beneficiario**

Per approfondire i motivi della riduzione e le eventuali modalità di risoluzione delle anomalie che impediscono il pagamento integrale della domanda, il beneficiario può recarsi presso l'Ufficio del CAA, al quale ha conferito mandato di rappresentanza ai sensi dell'art.14 del DM Mipaaf del 27/03/2008, che ha la possibilità, attraverso le funzioni di consultazione del Fascicolo aziendale sul sito <http://www.sian.it>, di verificare gli esiti dei controlli istruttori della domanda, ivi compresi i dati e le informazioni relative alla situazione territoriale dell'azienda rilevata con il sistema GIS (*Geographic Information System*).

I beneficiari accreditati in qualità di utenti qualificati del portale SIAN possono accedere direttamente alla consultazione del proprio fascicolo aziendale e dei procedimenti ad esso collegati. Le modalità di accesso per gli utenti qualificati sono disponibili sul sito AGEA, all'indirizzo

<https://www.agea.gov.it/portal/page/portal/AGEAPageGroup/HomeAGEA/Serviziutilita/ServiziOnline>. Si rammenta che, a partire dal 1° marzo 2021, il Decreto Semplificazioni (n. 76 del 16



luglio 2020) prevede che si possa accedere ai siti web della pubblica amministrazione solo attraverso lo SPID o la carta d'identità elettronica.

#### **4.3.1 APP AGEA**

Inoltre, ciascun agricoltore può costantemente essere informato riguardo agli esiti dell'istruttoria anche utilizzando l'APP AGEA.

L'APP AGEA può essere scaricata dagli store dei principali Vendor (App Store, Play Store) ed installata sul proprio dispositivo mobile; l'agricoltore può utilizzarne le funzioni autenticandosi con le proprie credenziali di accesso al SIAN.

L'APP AGEA è stata pubblicata con l'obiettivo di semplificare e velocizzare i rapporti tra cittadino e Pubblica Amministrazione. In generale, l'APP AGEA è messa a disposizione degli agricoltori per agevolare nella consultazione delle seguenti informazioni inerenti la propria azienda:

- fascicolo aziendale, con particolare riferimento al patrimonio produttivo dell'azienda agricola, ai dati anagrafici, ai dati di dettaglio delle superfici condotte con l'indicazione dell'uso del suolo, ai dati relativi al patrimonio zootecnico (con l'indicazione dell'allevamento, della specie e del numero dei capi), nonché al portafoglio titoli;
- piano di coltivazione grafico;
- domande presentate nel settore Domanda Unica: dati relativi alla presentazione ed allo stato dell'istruttoria;
- informazioni relative ai pagamenti erogati (importo, banca di riferimento, stato del pagamento, settore di riferimento);
- comunicazioni ricevute in relazione ai procedimenti amministrativi avviati dall'Organismo Pagatore.

#### **4.3.2 Istanza di riesame**

In esito ai controlli istruttori eseguiti sulla domanda, il beneficiario può presentare un'istanza di riesame, utilizzando il modello disponibile sul portale SIAN, da sottoscrivere unitamente alla presentazione della eventuale documentazione integrativa corredata dei documenti atti a sanare le difformità riscontrate.

L'elenco contenente tutti gli indicatori di controllo riscontrabili nelle domande è riportato negli allegati 2 e 3 delle presenti Istruzioni operative.

Nell'allegato 2 viene riportato l'elenco delle irregolarità correggibili e le modalità di soluzione previste; non sono ammesse modalità di risoluzione diverse da quelle descritte.

Nell'allegato 3 viene riportato, per completezza di informazione, l'elenco di tutti gli indicatori riscontrabili e comunicabili a seguito dei controlli effettuati, ancorché non correggibili.

Qualora la comunicazione riguardi specifiche dichiarazioni sottoscritte dal produttore all'atto della presentazione della domanda, è necessario che il richiedente provveda ad integrare la documentazione in possesso dell'OP AGEA, secondo i termini previsti dalle presenti Istruzioni Operative.

Il richiedente, che ha confermato gli elementi dichiarativi forniti all'Amministrazione all'atto della presentazione della domanda unica, può richiedere, mediante la presentazione dell'istanza di riesame, la revisione dell'istruttoria, secondo i termini previsti dalle presenti Istruzioni Operative.

I dati riferiti alle superfici non possono essere oggetto di riesame nei casi seguenti:

1. superfici sulle quali si attuano Pratiche Locali Tradizionali (codice occupazione dichiarato: 218), in quanto sottoposte a validazione da parte della Regione competente (circolare AGEA prot. n. 33785 dell'8 aprile 2019 e s.m.i.);
2. superfici ubicate in regioni non sottoposte a refresh nel 2015 (effettuato per Molise e Val d'Aosta) e non interessate dal rilievo di "eclatanze";
3. per le domande selezionate a campione e sottoposte ai controlli oggettivi.

L'agricoltore beneficiario di una domanda unica presentata per la campagna 2015 e sottoposta ai controlli tramite telerilevamento, tuttavia, può richiedere un incontro in contraddittorio con l'Amministrazione nel caso in cui l'applicazione delle disposizioni riportate nelle Istruzioni Operative n. 32 del 25 giugno 2018 e relative a fattispecie diverse da quelle indicate nei precedenti punti 1. e 2. abbia determinato un esito diverso rispetto a quello definito in precedenza.

I dati di occupazione del suolo definiti a seguito dell'applicazione delle procedure stabilite dalle circolari AGEA che hanno evidenziato la presenza di "eclatanze" possono essere oggetto di apposita istanza di riesame dei dati di occupazione del suolo secondo le procedure indicate nella circolare AGEA prot. n. n. 47103 del 1° giugno 2017.

Le correzioni effettuate, in ogni caso, non possono generare un aumento dell'aiuto iniziale richiesto.

Le operazioni propedeutiche alla risoluzione delle anomalie segnalate da AGEA nella Comunicazione dei motivi ostativi devono essere eseguite prima della presentazione dell'istanza di riesame della domanda unica; i riferimenti dell'istanza attivata per il riesame dell'occupazione del suolo (protocollo e data di presentazione) devono essere riportati nell'istanza di riesame della domanda unica.

**L'istanza di riesame deve essere presentata entro il termine perentorio indicato nella Comunicazione, nel rispetto dell'art. 10 bis della Legge n.241/90 e successive modificazioni, pena il mancato esame.** Gli esiti della valutazione dell'eventuale riesame saranno resi noti all'interessato con la comunicazione di chiusura del procedimento amministrativo.

#### **4.3.3 Esito procedimento istruttorio**

Scaduto il termine perentorio indicato nella Comunicazione, in assenza di istanza di riesame, l'esito del procedimento istruttorio si considera accettato e la Comunicazione costituisce provvedimento definitivo e notifica di chiusura del procedimento ai sensi e per gli effetti della Legge n. 241/90 e s.m.i.

#### **4.3.4 Recupero degli indebiti**

Il recupero delle somme eventualmente percepite in eccesso da un beneficiario viene effettuato dall'Organismo Pagatore AGEA, tramite compensazione automatica ai sensi dell'art. 28 del Reg. CE n. 908 /2014 con i premi/aiuti spettanti al beneficiario medesimo.

In assenza di recupero tramite compensazione come sopra descritto, l'Agenzia, tenuto conto del pagamento in eccesso effettuato, provvederà a richiedere al beneficiario con successiva comunicazione la restituzione della somma a titolo di importo da recuperare e le relative modalità e tempi di pagamento.

In assenza di recupero come sopra descritto, gli importi accertati come non dovuti verranno iscritti nel Registro Debitori dell'Organismo Pagatore Agea e trattati per il recupero secondo la disposizione di cui all'art. 8 ter della legge n. 33 del 9 aprile 2009.

Si precisa che, ai sensi dell'articolo 30, comma 4 del D.M. 7 giugno 2018, n. 5465, non si procede al recupero dei diritti all'aiuto indebitamente assegnati per importi fino ad euro cinquanta.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 30, comma 5 del D.M. 7 giugno 2018, n. 54655, non si procede ai recuperi dei pagamenti indebiti inferiori a cento euro.

### **5 Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)**

Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito GDPR) garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza ed al diritto di protezione dei dati personali.

Di seguito, pertanto, si illustra sinteticamente come verranno utilizzati i dati dichiarati e quali sono i diritti riconosciuti all'interessato.

<p><b>Finalità del trattamento</b></p>	<p>I dati personali, che l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), istituita con il Decreto Legislativo n. 165/99 e s.m.i, - richiede o già detiene, per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, sono trattati per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. finalità connesse e strumentali alla gestione ed elaborazione delle informazioni relative alla Azienda dell’utente, inclusa quindi la raccolta dati e l’inserimento nel Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) per la costituzione o aggiornamento dell’Anagrafe delle aziende, la presentazione di istanze per la richiesta aiuti, erogazioni, contributi, premi;</li> <li>b. accertamenti amministrativi, accertamenti in loco e gestione del contenzioso;</li> <li>c. adempimento di disposizioni comunitarie e nazionali;</li> <li>d. obblighi di ogni altra natura comunque connessi alle finalità di cui ai precedenti punti, ivi incluse richieste di dati da parte di altre amministrazioni pubbliche ai sensi nella normativa vigente;</li> <li>e. gestione delle credenziali per assicurare l’accesso ai servizi del SIAN ed invio comunicazioni relative ai servizi istituzionali, anche mediante l’utilizzo di posta elettronica.</li> </ul>
<p><b>Modalità del trattamento</b></p>	<p>I dati personali trattati sono raccolti direttamente attraverso il soggetto interessato oppure presso i soggetti delegati ad acquisire documentazione cartacea ed alla trasmissione dei dati in via telematica al SIAN. I trattamenti dei dati personali vengono effettuati mediante elaborazioni elettroniche (o comunque automatizzate), ovvero mediante trattamenti manuali in modo tale da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati personali in relazione al procedimento amministrativo gestito. I dati potranno essere trattati con la collaborazione di soggetti terzi espressamente nominati dal Titolare Responsabili esterni del trattamento e saranno conservati per il tempo strettamente connesso al perseguimento delle finalità per cui i dati sono trattati e comunque nei limiti stabiliti da leggi o regolamenti.</p>
<p><b>Ambito di comunicazione dei dati</b></p>	<p>I dati personali possono essere comunicati, per lo svolgimento di funzioni istituzionali, ad altri soggetti pubblici (quali, ad esempio, Agenzia delle Entrate, Agenzia del Territorio, Organismi pagatori e Organismi di vigilanza, Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed enti collegati, Regioni, Comuni, I.N.P.S., ecc.), ovvero alle istituzioni competenti dell’Unione Europea ed alle Autorità Giudiziarie e di Pubblica Sicurezza, in adempimento a disposizioni comunitarie e nazionali.</p> <p>Gli stessi dati possono altresì essere comunicati a privati o enti pubblici economici qualora ciò sia previsto da disposizioni comunitarie o nazionali.</p>
<p><b>Natura del conferimento dei dati</b></p>	<p>La maggior parte dei dati richiesti nella modulistica predisposta per la presentazione di istanze di parte devono essere dichiarati obbligatoriamente e sono sottoposti anche a verifiche ed accertamenti mediante accessi a dati di altre pubbliche amministrazioni. Tra le informazioni personali trattate rientrano</p>

<b>personali trattati</b>	anche categorie particolari di dati personali di cui all'art. 9 del GDPR ("sensibili") nonché dati relativi a condanne penali e reati di cui all'art. 10 del GDPR ("giudiziari").
<b>Titolarità del trattamento</b>	<p>Titolare del trattamento è l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) nella sua attività di Organismo di Coordinamento e Gestione del SIAN e nel suo ruolo di Organismo Pagatore nazionale. Esercente le funzioni di Titolare del trattamento è il Direttore dell'Agenzia <i>pro-tempore</i>.</p> <p>La sede di AGEA è in Via Palestro, 81 00187 ROMA.</p> <p>Il sito <i>web</i> istituzionale dell'Agenzia ha come indirizzo il seguente: <a href="http://www.agea.gov.it">http://www.agea.gov.it</a>.</p>
<b>Responsabile della Protezione dei Dati Personali (RPD)</b>	AGEA ha proceduto a designare, con Delibera n. 8 del 13 aprile 2018, il Responsabile della Protezione dei Dati Personali (RPD) nella persona del Responsabile dell'Ufficio Servizi Finanziari <i>pro-tempore</i> , contattabile presso il seguente indirizzo e-mail: <a href="mailto:privacy@agea.gov.it">privacy@agea.gov.it</a> .
<b>Responsabili del trattamento</b>	<p>I "Titolari del trattamento" possono avvalersi di soggetti nominati "responsabili".</p> <p>Presso la sede dell'AGEA è disponibile l'elenco aggiornato dei Responsabili del Trattamento, fra i quali sono presenti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i Dirigenti responsabili degli Uffici di AGEA, la Soc. AGECONTROL S.p.A., la Soc. SIN S.r.l.</p>
<b>Diritti dell'interessato</b>	<p>Ai sensi degli art. 13, comma 2, lettere (b) e (d) e 14, comma 2, lettere (d) e (e), nonché degli artt. 15, 16, 17, 18, e 21 del GDPR, i soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento dei dati che la riguardano o di opporsi al trattamento degli stessi qualora ricorrano i presupposti previsti dal GDPR;</li> <li>b) esercitare i diritti di cui alla lettera a) mediante la casella di posta certificata <a href="mailto:protocollo@pec.agea.gov.it">protocollo@pec.agea.gov.it</a> con idonea comunicazione citando: Rif. <i>Privacy</i>;</li> </ul> <p>proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell'Autorità: <a href="http://www.garanteprivacy.it">www.garanteprivacy.it</a>.</p> <p>Si informa che, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3 del GDPR ove applicabile, l'Interessato potrà in qualsiasi momento revocare il consenso al trattamento dei</p>

	dati. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basato sul consenso rilasciato prima della revoca.
--	---

## 6 Accesso agli atti

Ai sensi dell'art. 22 della legge n. 241/90 e s.m.i., l'accesso ai documenti amministrativi, da parte degli interessati, costituisce principio generale dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza dell'azione.

Il procedimento amministrativo della domanda si svolge interamente sul sistema informativo SIAN (presentazione, controlli, istruttoria, pagamento).

Ai sensi dell'art. 3 bis della Legge n. 241/90 (uso della telematica) e successive modificazioni ed integrazioni, per conseguire maggiore efficienza nella propria attività, Agea incentiva l'uso della telematica per la consultazione del procedimento amministrativo e l'accesso agli atti da parte degli interessati.

I documenti amministrativi accessibili, consultabili sul SIAN, che fanno parte del procedimento della domanda, sono i seguenti:

- Mandato di rappresentanza (per i beneficiari che aderiscono ad un CAA);
- Scheda di validazione del fascicolo aziendale;
- Domanda unica di pagamento;
- Dati di base in formato grafico (GIS), se pertinenti;
- Check-list delle istruttorie eseguite;
- Eventuali comunicazioni al beneficiario (ad esempio: PEC, Istruzioni operative, lettere raccomandate, Disposizioni amministrative diffuse attraverso i siti istituzionali, ecc.);
- Informazioni relative ai pagamenti effettuati.

Per quanto sopra esposto, gli interessati possono esercitare il loro diritto di prendere visione ed estrarre copia dei documenti amministrativi sopra indicati e monitorare lo stato dei pagamenti, attraverso l'accesso al SIAN secondo le seguenti modalità:

- per i beneficiari in qualità di utenti qualificati del portale SIAN, è possibile l'accesso diretto alla consultazione del proprio fascicolo aziendale e dei procedimenti ad esso collegati (le modalità di accesso per gli utenti qualificati sono disponibili sul sito AGEA [www.agea.gov.it](http://www.agea.gov.it));
- per i beneficiari che hanno conferito mandato di rappresentanza ad un Centro di assistenza Agricola (CAA), ai sensi dell'Art.15 del DM Mipaaf del





27/03/2001 e art.14 DM Sanità del 14/01/2001, è possibile la consultazione del proprio fascicolo aziendale e dei procedimenti ad esso collegati, attraverso le informazioni messe a disposizione del CAA stesso da parte di AGEA sul SIAN.

Di conseguenza l'Organismo pagatore Agea non dà corso alle richieste di accesso agli atti riferite ai documenti amministrativi sopra indicati, presentate dagli interessati in modalità diverse rispetto a quelle sopra descritte, in virtù del sistema informativo messo a disposizione degli stessi che consente di prendere immediata visione ed estrarre copia dei documenti medesimi, ai sensi dell'art. 3 bis della Legge n. 241/90 (uso della telematica) e successive modificazioni.

---

Si raccomanda agli Enti ed Organismi in indirizzo di voler assicurare la massima diffusione dei contenuti delle presenti istruzioni operative nei confronti di tutti gli interessati.

Le presenti istruzioni operative vengono pubblicate sul sito [www.agea.gov.it](http://www.agea.gov.it).

Il Direttore dell'Uff. Monocratico  
Francesco Martinelli



## **7 Allegati**

1. Allegato 1 – PEC Comunicazione motivi ostativi
2. Allegato 2 – Elenco delle irregolarità correggibili e le modalità di soluzione
3. Allegato 3 – Elenco dei controlli amministrativi



Allegato 1 – PEC Comunicazione motivi ostantivi

**Codice a Barre n. X084XXXXXXXX**

Protocollo AGEA.ADU.YYYY.XXXX del dd/mm/YYYY

**Gentile Produttore**  
**COGNOME NOME**  
**INDIRIZZO**  
**CAP COMUNE (PROV.)**

**Oggetto: Domanda Unica 201X – Domanda n. “NUMERO DOMANDA” (Reg. UE 1307/2013 e s.m.i.). Comunicazione motivi ostantivi all’accolimento totale o parziale della domanda.**

L’AGEA, quale Organismo Pagatore competente, al termine dell’istruttoria amministrativa sulla domanda da Lei presentata, ha riscontrato gli indicatori di controllo, di seguito riportati, che comportano la riduzione, in tutto o in parte, (ai sensi del Titolo II, Capo IV e del Titolo IV del Reg. UE 640/2014 e s.m.i.) dell’ammissibilità ai benefici previsti dal Reg. UE 1307/2013.

Con la presente comunicazione si evidenziano le motivazioni che hanno causato la riduzione totale o parziale del pagamento della Domanda unica di cui all’oggetto:

- Elenco degli esiti a seguito dei controlli effettuati sulle superfici (Allegato 1)
- Elenco delle irregolarità formali per regime di intervento (Allegato 2);
- Scheda riepilogativa analitica degli aiuti richiesti ed ammessi, nonché degli importi erogati (Allegato 3).

Nella scheda allegata sono riportati gli esiti dei controlli che hanno causato la riduzione totale o parziale del pagamento della domanda unica sopra specificata.

Per poter approfondire i motivi della riduzione e le modalità di risoluzione delle difformità che impediscono in tutto o in parte il pagamento della domanda, è possibile rivolgersi presso l’ufficio del CAA al quale ha conferito mandato di rappresentanza, che ha la possibilità, attraverso le funzioni di consultazione del Fascicolo aziendale sul sito <http://www.sian.it>, di verificare gli esiti dei controlli istruttori della domanda, ivi compresi i dati e le informazioni relative alla situazione territoriale dell’azienda rilevata con il sistema GIS (Geographic Information System).

Per i beneficiari in qualità di utenti qualificati del portale SIAN, è possibile l’accesso diretto alla consultazione del proprio fascicolo aziendale e dei procedimenti ad esso collegati (le modalità



di accesso per gli utenti qualificati sono disponibili sul sito AGEA [www.agea.gov.it](http://www.agea.gov.it)), oppure l'accesso diretto tramite l'APP AGEA.

In esito ai controlli istruttori eseguiti sulla Sua domanda, può essere presentata un'istanza di riesame nella funzione on line del SIAN, corredata dei documenti atti a sanare le difformità riscontrate.

L'istanza di riesame deve essere presentata entro il termine perentorio di 10 giorni dal ricevimento della presente comunicazione, nel rispetto dell'art. 10 bis della Legge n.241/90 e successive modificazioni, pena il mancato esame . Gli esiti della valutazione dell'eventuale riesame saranno resi noti all'interessato con la comunicazione di chiusura del procedimento amministrativo.

Eventuali importi corrisposti in eccesso, accertati a seguito del riesame istruttorio, verranno iscritti nel Registro Debitori dell'Organismo Pagatore Agea e trattati per il recupero secondo la disposizione di cui all'art. 8 ter della legge n. 33 del 9 aprile 2009.

Nel caso Lei non faccia pervenire istanza di riesame, entro 10 giorni dal ricevimento della presente nota, questa comunicazione si intende accettata e costituisce provvedimento definitivo e notifica di chiusura del procedimento ai sensi e per gli effetti della Legge n. 241/90 e s.m.i.

(<sup>1</sup>) Il Dirigente dell'Ufficio Domanda Unica e OCM  
Dott. Maurizio Piomponi

---

<sup>1</sup> il presente atto è emesso con l'indicazione a stampa del nominativo del dirigente responsabile in luogo della firma autografa, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 12 febbraio 1993 n. 39.



**Codice a Barre n. X084XXXXXXXX**

**AGEA.ADU.YYYY.NNNNN del DD/MM/YYYY**

**Gentile Produttore  
COGNOME NOME  
INDIRIZZO  
CAP COMUNE (PROV.)**

**Oggetto: Domanda Unica 201X – Domanda n. “NUMERO DOMANDA” (Reg. UE 1307/2013  
e s.m.i.). Comunicazione provvedimento definitivo.**

L’Organismo Pagatore *AGEA* ha esaminato le osservazioni e la documentazione da Lei presentata in data XX/XX/XXXX con istanza di riesame (codice a barre).

L’Organismo pagatore *AGEA* Le comunica la chiusura del procedimento amministrativo inerente la Domanda unica in oggetto con il mancato accoglimento, totale o parziale, dell’istanza e della relativa documentazione da Lei presentata, per le motivazioni di seguito elencate:

- Elenco degli esiti a seguito dei controlli effettuati sulle superfici (Allegato 1)
- Elenco delle irregolarità formali per regime di intervento (Allegato 2);
- Scheda riepilogativa analitica degli aiuti richiesti ed ammessi, nonché degli importi erogati (Allegato 3). Si evidenzia che l’O.P. Agea è vincolato dalla normativa comunitaria e nazionale a recuperare gli importi erogati in eccesso.

Ciò premesso si comunica che tali importi saranno recuperati attraverso trattenuta dai pagamenti futuri a Lei spettanti secondo quanto previsto dall’art. 28 del Reg. UE n. 908 /2014.

Nel caso in cui non fosse possibile recuperare totalmente per compensazione l’importo indicato, la S.V. è tenuta a restituire il versamento della somma come sopra quantificata entro sessanta giorni dal ricevimento del presente atto, mediante il Sistema di pagamento pagoPa - utilizzando l’allegato Avviso.

Ulteriori chiarimenti potranno essere Richieste al CAA che sulla base della Convenzione in essere con l’Organismo Pagatore AGEA e sulla base del mandato ricevuto, è in possesso di tutte le informazioni relativi a procedimenti che riguardano codesta Agenzia.

Ai sensi dell’art. 3, comma IV, della L. n. 241/1990, si avvisa che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo territorialmente competente entro il termine di sessanta giorni,



decorrenti dalla data di ricezione dello stesso ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di centoventi giorni decorrenti sempre dalla data della ricezione.

Si avvisa che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo territorialmente competente entro il termine di sessanta giorni, decorrenti dalla data di ricezione dello stesso ovvero, in alternativa, ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di centoventi giorni decorrenti sempre dalla data della ricezione.

(<sup>2</sup>) Il Dirigente dell'Ufficio Domanda Unica e OCM  
Dott. Maurizio Pionponi

---

<sup>2</sup> il presente atto è emesso con l'indicazione a stampa del nominativo del dirigente responsabile in luogo della firma autografa, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 12 febbraio 1993 n. 39.